

**Allegato parte integrante**  
Schema intesa

**SCHEMA DI INTESA TRA LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  
E IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI  
PER L'IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' DI LIVELLO  
PROVINCIALE  
AI SENSI DELL'ARTICOLO 8, COMMA 4, LETTERA C)  
DELLA LEGGE PROVINCIALE N. 3 DEL 2006**

**OGGETTO: Riparto del Fondo provinciale casa a favore degli Enti locali per l'attuazione della politica provinciale della casa per l'anno 2011 e definizione dei livelli minimi essenziali delle prestazioni.**

Il giorno \_\_\_\_\_ 2011, nella sala \_\_\_\_\_ nella sede della Provincia Autonoma di Trento, Piazza Dante, n. 15,

tra

la Provincia autonoma di Trento, rappresentata dall'Assessore Ugo Rossi

e

il Consiglio delle autonomie locali rappresentato dal Presidente dott. Marino Simoni

**PREMESSO CHE**

L'articolo 8, comma 4, della legge provinciale n. 3 del 2006 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino) prevede al primo capoverso che in sede di prima applicazione della legge medesima sono trasferite ai comuni, con l'obbligo di esercizio associato mediante la comunità, le funzioni amministrative nelle materie elencate nelle lettere dalla a) alla j) dello stesso comma.

In particolare alla lettera c) del summenzionato articolo 8, comma 4 si dispone siano trasferite con le modalità appena richiamate le funzioni amministrative in materia di edilizia pubblica e sovvenzionata;

L'articolo 9 comma 2 della citata legge, stabilisce che nell'ambito delle materie trasferite ai Comuni, comprese quelle attribuite alle comunità per l'esercizio in forma associata, la Provincia esercita il potere di indirizzo e coordinamento mediante atti di carattere generale, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, tra cui alla lettera c) la definizione degli standard o livelli minimi delle prestazioni pubbliche.

La legge provinciale 7 novembre 2005 n. 15 e s.m.i. disciplina gli interventi in materia di edilizia abitativa pubblica. Con Decreto del Presidente della Provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006, e s.m.i., viene emanato il Regolamento che disciplina le modalità per l'attuazione della legge medesima.

L'articolo 8 della suddetta legge istituisce, per l'attuazione della politica provinciale della casa, il Fondo provinciale casa; in particolare il comma 3 stabilisce che il Fondo provinciale casa viene ripartito annualmente tra la Provincia e gli enti locali sulla base, in particolare, dei fabbisogni rilevati, tenuto conto delle domande, nonché degli standard minimi fissati dalla Giunta provinciale. Lo stesso articolo prevede che il riparto delle somme agli Enti locali viene definita tramite intesa in seno alla Conferenza permanente Provincia/Autonomie locali.

Le somme ripartite agli Enti locali, per la concessione del contributo integrativo sul libero mercato anno 2011, sono determinate tenuto conto dell'andamento storico delle domande e la spesa sostenuta negli anni precedenti.

tutto ciò premesso le parti sottoscrivono la seguente

### **INTESA**

1. Vengono trasferite alle Comunità di Valle le seguenti somme per l'esercizio delle funzioni amministrative relative all'edilizia pubblica per l'anno 2011:

- Comunità territoriale della Valle di Fiemme	€	189.982,13
- Comunità Valsugana e Tesino	€	90.461,23
- Comunità di Primiero	€	45.000,00
- Comunità Alta Valsugana e Bersntol	€	741.112,90
- Comunità della Val di Non	€	231.500,00
- Comunità delle Giudicarie	€	348.000,00
- Comunità della Valle di Sole	€	108.000,00
- Comunità Alto Garda e Ledro	€	1.373.137,00
- Comun General de Fascia	€	18.429,74

2. Le somme attribuite alle Comunità di Valle, di cui al punto precedente, costituiscono una quota del fondo per il finanziamento della spesa corrente delle Comunità di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2560 di data 23 ottobre 2009.

3. Nell'esercizio delle funzioni in materia di edilizia abitativa pubblica, riferita alla concessione del contributo integrativo sul libero mercato di cui all'articolo 3, comma 3, lettere b) e c) della legge provinciale 7 novembre 2005 n. 15 e s.m.i., fino a quando non sarà diversamente disposto da parte della Giunta provinciale con l'assunzione dei provvedimenti che stabiliscono i livelli minimi essenziali delle prestazioni, le Comunità di Valle sono tenute a soddisfare l'accoglimento di almeno il 75% delle domande ammissibili ad agevolazione compatibilmente con le risorse trasferite.

4. Le Comunità di Valle, nell'esercizio delle funzioni di edilizia abitativa pubblica, sono tenute all'applicazione della legge provinciale 7 novembre 2005 n. 15 e s.m.i. e

del relativo Regolamento di esecuzione di cui al Decreto del Presidente della Provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006, e s.m.i.

5. Vengono ripartite a favore dei Comprensori e Comuni di Trento e Rovereto le seguenti somme del Fondo provinciale casa necessarie all'attuazione della politica provinciale della casa per l'anno 2011:

- Comprensorio Valle dell'Adige	€ 751.700,12
- Comprensorio Vallagarina	€ 349.200,00
- Comune di Trento	€ 3.475.302,10
- Comune di Rovereto	€ 1.350.905,51

6. Le somme di cui al precedente punto, ripartite a favore degli Enti locali, sono destinate in via generale e senza vincolo, alla copertura dei costi che gli Enti locali sono tenuti a sostenere per la concessione del contributo integrativo per gli alloggi locati sul libero mercato, nonché per la copertura di ogni altro costo secondo quanto previsto dalla legge provinciale 7 novembre 2005 n. 15 e s.m.i.

7. le disposizioni di cui al punto precedente trovano applicazione anche nel caso in cui nel corso del 2011 intervenga il trasferimento delle funzioni alle corrispondenti comunità ai sensi della legge di riforma istituzionale.